



# CITTA' DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

### SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 73 DEL 28-12-2017

Reg. generale n. 812 del 28-12-2017

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA FORMA SEMPLIFICATA CON MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, E 14-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

VISTA la domanda avanzata dalla ditta CUDINI MAURIZIO con sede in via ..... n. .. - 62010 Treia (MC), codice fiscale ..... (in qualità di usufruttuario) in data 03/10/2017, assunta al protocollo al n. 2017/18009, tendente ad ottenere PROVVEDIMENTO UNICO in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 73 mappali nn. 184 - 187 Ubicato in c.da San Marco Vecchio, snc (art. 7 DPR 07/09/2010, n. 160) per i seguenti titoli abilitativi:

- PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO RURALE AD USO DEPOSITO ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI CON FINALITÀ PRODUTTIVE (art. 10 DPR 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.);
- AUTORIZZAZIONE/ATTESTATO DI DEPOSITO NUOVA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA (ai sensi delle LL.RR. Marche 03/11/1984, N. 33 – 27/03/1987, N. 18 - DPR 06/06/2001, n. 380);
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO ACQUE REFLUE DOMESTICHE (Artt. 104-124 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Art. 27 delle NTA di PTA);

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. 2017/18679 del 16/10/2017, inviata dal V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Sportello unico attività produttive" al Sig. Cudini Maurizio, con sede in via ..... n. ...;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 con comunicazione prot. 2017/20614 dell'11/11/2017, con la quale sono state invitate le amministrazioni pubbliche coinvolte da specificarsi nel dettaglio in:

- Settore IV Comune di Treia "Urbanistica e territorio";

- Regione Marche –servizio politiche agroalimentari – P.F. programmazione, sviluppo aree rurali, qualità delle produzioni – servizio decentrato agricoltura di Macerata;

CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto della conferenza è decorso il 26 dicembre 2017 e che, entro tale data, le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo hanno espresso i seguenti pareri:

- prot. 1189539 del 28/11/2017 PARERE Art. 13 L. 13/90 REGIONE MARCHE - Servizio Politiche Agroalimentari – SDA di Macerata, pervenuto allo scrivente sportello in data 30/11/2017 prot. 21.797, con il quale “... si conferma il precedente parere espresso in data 15/06/2017...”, che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- prot. 2017/23138 del 22/12/2017 PARERE URBANISTICO riportante esito NEGATIVO: Nuove costruzioni in zona agricola sono ammesse soltanto se risultano necessarie per l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo e sono regolate dalla L.R. 13/1990 e dalle norme di recepimento nell’ambito del P.R.G. di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A.. La realizzazione dell’accessorio in argomento soggiace, pertanto, al rispetto delle stesse, in particolare la conformità alle previsioni del P.R.G. con le accertate caratteristiche oggettive dell’intervento e soggettive della ditta richiedente; la mancanza anche di una comporta la denegazione della richiesta. Con assegnazione del 04/12/2017 il Settore SUAP ha trasmesso la nota prot. 1189539 datata 28/11/2017 della Regione Marche - Servizio Decentrato Agricoltura di Macerata, che, investita delle competenze, ha inviato il parere ai sensi dell’articolo 13 L.R. 13/1990 per la realizzazione dell’intervento in argomento. La lettura delle premesse rileva il mancato accertamento del requisito oggettivo delle opere in progetto alla funzionalità agricola (art. 13, co. 1 lett. b) derivante principalmente dalle immutate condizioni rispetto al parere già espresso in data 15/06/2017 per lo stesso intervento e che inoltre, ancorché la ditta abbia effettuato l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, non è stato rilevato un esercizio di impresa in quanto non risulta commercializzata alcuna produzione e che la stessa risulterebbe esigua considerando la superficie effettivamente coltivabile irrisoria. Tali motivazioni, quali condizioni essenziali, ma ostative anche per il proseguo istruttorio di verifica degli aspetti urbanistico edilizi dell’intervento proposto, determinano, per quanto di competenza di questo Settore, il parere negativo sull’endoprocedimento connesso al rilascio del titolo SUAP ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 160/2010;

RITENUTO che gli atti di dissenso indicati dalle Amministrazioni coinvolte di cui sopra si ritengono non superabili, a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

RITENUTO di uniformarsi ai sopramenzionati atti endoprocedimentali;

DATO ATTO che il parere urbanistico è negativo e, pertanto, non risulta acquisito agli atti del procedimento il permesso di costruire quale atto presupposto e necessario ai fini del rilascio del provvedimento unico;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario responsabile del V Settore, dott.ssa Barbara Foglia;

### **DETERMINA**

la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 241/1990, in forma semplificata ed asincrona, come sopra indetta e svolta, che produrrà l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato e la prossima adozione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990, di un formale atto di diniego dell'istanza;

che, pertanto, la presente determinazione costituisce comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., "entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti" da inoltrarsi al V Settore "Polizia Locale e Amministrativa – Commercio - Suap" a mezzo pec all'indirizzo [suap@pec.comune.treia.mc.it](mailto:suap@pec.comune.treia.mc.it);

che, trascorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni prodotte, se non accolte, si procederà all'emissione dell'atto di diniego definitivo della domanda di cui sopra.-

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa FOGLIA BARBARA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 06-03-2019.

Treia, 19-02-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to PALMIERI LILIANA

---

E' copia conforme all'originale.

Treia, 19-02-2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
PALMIERI LILIANA

---